

Comunicazione n. DI/98097231 del 22-12-1998

inviata alla banca ...

Oggetto: Promozione fuori sede da parte di una Sim del servizio di gestione di portafogli su base individuale prestata da una banca: sussistenza in capo alla banca dell'obbligo di consegnare alla Sim e al promotore copia del contratto stipulato con l'investitore

Con lettera del ... (rif.: ...) codesta Banca ha sottoposto alla scrivente un quesito concernente la fattispecie di seguito descritta.

Una banca affida a una Sim l'incarico di promuovere con le modalità dell'offerta fuori sede il servizio di gestione di portafogli su base individuale prestato dalla banca stessa.

I promotori della Sim contattano gli investitori, ai quali illustrano le caratteristiche del servizio.

Se un investitore manifesta interesse alla instaurazione del rapporto con la banca, è invitato dal promotore a recarsi presso una filiale della banca, ove il contratto di gestione è stipulato direttamente fra la banca e l'investitore.

Viene chiesto in proposito se la banca abbia l'obbligo di consegnare una copia del contratto di gestione concluso con l'investitore alla Sim e al singolo promotore che ha promosso il servizio, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 2 (obbligo dell'intermediario autorizzato di predisporre procedure interne idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi e di assicurare una adeguata vigilanza interne sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari), e all'art. 83, comma 1, lettera a) (obbligo del promotore finanziario di conservare per almeno cinque anni la copia dei contratti promossi per suo tramite), del regolamento Consob n. 11522/1998 #¹.

Codesta Banca osserva al riguardo che la questione posta deve essere esaminata con riferimento al generale principio di riservatezza dell'attività bancaria e alle disposizioni della legge n. 675/1996 in tema di tutela della privacy, in base a cui la consegna a terzi della copia del contratto di gestione in assenza del preventivo consenso del cliente potrebbe considerarsi legittima solo se effettuata in adempimento di un preciso obbligo normativo in tal senso.

La scrivente ritiene che, in ragione delle disposizioni sopra menzionate, sussista senz'altro l'obbligo della Sim e del promotore di acquisire la copia del contratto di gestione e, corrispondentemente, il dovere della banca di metterla a loro disposizione.

In caso contrario, infatti, da una parte, l'indisponibilità della copia del contratto priverebbe la Sim di un essenziale strumento di controllo dell'operato del promotore, dall'altra l'incompletezza della documentazione conservata dal promotore renderebbe difficoltosi eventuali accertamenti diretti da parte della Consob. Deve inoltre considerarsi che, nel caso in cui l'investitore intendesse avvalersi del promotore al fine di impartire alla banca disposizioni relative al servizio di gestione successivamente alla stipulazione del contratto (fattispecie contemplata dall'art. 36, comma 1, lettera h, del regolamento Consob n.

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

11522/1998), l'indisponibilità della copia di quest'ultimo porrebbe il promotore e la Sim in una situazione di obiettiva difficoltà a svolgere i propri compiti in modo efficiente e corretto.

La fattispecie può pertanto inquadrarsi nei casi di esclusione del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della citata legge n. 675/1996, in quanto può configurarsi un dovere della banca a collaborare con la Sim e il promotore all'adempimento degli obblighi loro imposti dalla disciplina di settore.

Si soggiunge che i dati personali contenuti nel contratto dovrebbero essere integralmente o in gran parte già noti al promotore finanziario e, per il suo tramite, alla Sim. Infatti, ai fini di un corretto adempimento delle disposizioni di cui al citato regolamento Consob n. 11522/1998:

a) la Sim deve richiedere all'investitore, tramite il promotore, notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio (art. 28, comma 1, lettera a, e art. 36, comma 1, lettera b);

b) la Sim deve assicurarsi che il promotore abbia acquisito una adeguata conoscenza del servizio di gestione offerto (art. 26, comma 1, lettera e);

c) sulla base delle informazioni e delle conoscenze di cui ai precedenti punti a) e b), il promotore deve fornire all'investitore informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di gestione che consentano all'investitore di effettuare una consapevole scelta di investimento (art. 28, comma 2, e art. 36, comma 1, lettera b).

E' dunque evidente che tutti o quasi tutti gli elementi del contratto di gestione che sarà in seguito stipulato fra l'investitore e la banca sono già definiti in sede di promozione del servizio.

A ciò si aggiunge il fatto che, presumibilmente, la remunerazione da parte della banca dell'attività di promozione del servizio di gestione svolta dalla Sim comporta la comunicazione alla stessa Sim di ulteriori notizie circa il contratto concluso (data di stipulazione, esatta entità dei conferimenti etc.).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa